



**Regione Siciliana**



**Provincia Regionale di Trapani**  
**Autorità d'Ambito ATO 7 Trapani**

**CONVENZIONE DI GESTIONE**

**per regolare i rapporti tra gli enti locali appartenenti  
all'Ambito Territoriale Ottimale n° 7 di Trapani e il  
Gestore del Servizio Idrico Integrato**

*(Art. 11 L. 36/1994 e art. 16 all. A del D.P.Reg. 7 agosto 2001  
Associazione fra i Comuni nella forma di Convenzione di  
cooperazione)*

Approvato nella Conferenza dei Sindaci e del Presidente  
della Provincia Regionale di Trapani

**01/10/2003**

# INDICE

<b>Capo I: Disposizioni generali</b> .....	<b>5</b>
Art. 1 Affidamento del servizio pubblico .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 2 Definizione dell'affidamento .....	5
Art. 3 Durata della Convenzione .....	6
Art. 4 Responsabilità del Gestore.....	6
Art. 5 Oneri relativi all'ammortamento dei mutui.....	6
Art. 6 Assunzione del personale .....	6
<b>Capo II: Oggetto ed estensione della gestione</b> .....	<b>8</b>
Art. 7 Oggetto della Convenzione .....	8
Art. 8 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi.....	8
Art. 9 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni .....	9
Art. 10 Impianti di depurazione misti.....	9
Art. 11 Esclusività del servizio .....	10
Art. 12 Revisione del perimetro del servizio.....	11
Art. 13 Gestioni esistenti .....	11
Art. 14 Obblighi dei Comuni dell'ATO.....	11
<b>Capo III: Finanziamento</b> .....	<b>13</b>
Art. 15 Programma degli Interventi e Piano di Ambito .....	13
Art. 16 Livelli di qualità del prodotto e del servizio .....	13
Art. 17 Tariffa del servizio .....	14
Art. 18 Revisione tariffaria.....	16
Art. 19 Varianti al programma degli interventi.....	17
Art. 20 Canone di concessione .....	17
<b>Capo IV: Controllo</b> .....	<b>18</b>
Art. 21 Controllo da parte dell'Autorità di Ambito .....	18
Art. 22 Obblighi del Gestore .....	18
Art. 23 Comunicazione dati sul servizio.....	19

Art. 24	Carta del Servizio .....	19
Art. 25	Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.).....	20
Art. 26	Manuale della Sicurezza .....	20
Art. 27	Sistema della qualità e relativo Manuale.....	20
Art. 28	Piano di emergenza .....	21
Art. 29	Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite .....	21
Art. 30	Piano di gestione delle interruzioni del servizio.....	21
<b>Capo V:</b>	<b>Regime fiscale .....</b>	<b>22</b>
Art. 31	Imposte, tasse, canoni.....	22
<b>Capo VI:</b>	<b>Esecuzione e termine della convenzione.....</b>	<b>23</b>
Art. 32	Divieto di subconcessione.....	23
Art. 33	Continuità del servizio dopo la scadenza.....	23
Art. 34	Restituzione delle opere e canalizzazioni.....	23
Art. 35	Recesso e riscatto.....	24
<b>Capo VII:</b>	<b>Garanzie, sanzioni e contenzioso.....</b>	<b>25</b>
Art. 36	Cauzione e sanzioni pecuniarie .....	25
Art. 37	Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.....	25
Art. 38	Penali.....	26
Art. 39	Sanzione risolutoria .....	27
Art. 40	Clausola compromissoria .....	28
Art. 41	Elezione di domicilio .....	28
<b>Capo VIII:</b>	<b>Disposizioni finali.....</b>	<b>29</b>
Art. 42	Disposizione fiscale.....	29
Allegati:	.....	30

Premesso che:

- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, più oltre Legge 36/1994, ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito, all'art. 4 comma 1 lett. f), il servizio idrico integrato (in seguito **S.I.I.**) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv. 2° S.G. del 29.01.2002 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali (in seguito **A.T.O.**);
- con Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli A.T.O. per il governo e l'uso delle risorse idriche;

Considerato, altresì, che:

- tale Decreto, all'art. 10 dell'Allegato A, prevede che *"I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'A.T.O. sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del S.I.I. di cui all'art.16"*;
- tale Decreto, all'art.16 dell'Allegato A, prevede che *"Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 5, gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del S.I.I. ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana"* ;
- tale Decreto, all'art. 17 dell'Allegato A, prevede che *"il presidente della provincia regionale di Trapani, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato , in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del S.I.I. con il soggetto gestore"*;
- gli enti locali convenzionati nell'A.T.O. n° 7 di Trapani hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a), c), d). dell'Allegato A del suddetto Decreto; in particolare gli atti adottati dall' A.T.O. sono i seguenti:
  - VERBALE del 12/12/2002 di approvazione del Piano d'Ambito
  - VERBALE del 04/08/2003 di scelta di modalità di affidamento nella forma di concessione a terzi
  - VERBALE del 01/10/2003 di approvazione della Convenzione di Gestione e dell'allegato Disciplinare Tecnico

quanto sopra premesso, i rapporti tra gli enti locali appartenenti all'A.T.O. e il Gestore del servizio idrico integrato sono regolati dalla presente convenzione

# Capo I: Disposizioni generali

## Art. 1 Affidamento della gestione del servizio idrico integrato

1. Gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 7 di Trapani, con sede in Trapani (CAP: 91100), in Piazza Vittorio Veneto, n° 2, determinato e costituito ai sensi della L. 36/1994 e del D.P.Reg. del 16 maggio 2000, n. 114/gr. IV S.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv 2" S.G. del 29.01.2002 e del successivo D.P.Reg. del 7 agosto 2001, affidano in via esclusiva con il regime giuridico concessione a terzi, prescelto giusta verbale del 04/08/2003, la gestione del S.I.I. dell'Ambito a \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (CAP: \_\_\_\_\_), in Via/Piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_, a decorrere dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e per la durata di cui all'Art. 3, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Gli enti locali appartenenti all'A.T.O. n. 7 di Trapani hanno delegato, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, il Presidente della Provincia Regionale di Trapani ad agire in nome e per conto dei medesimi ai fini della stipula della presente convenzione.

2. \_\_\_\_\_ (in prosieguo denominata **Gestore**) accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. \_\_\_\_\_ è rappresentata da \_\_\_\_\_.

## Art. 2 Definizione dell'affidamento

1. Gli Enti locali, nell'affidare a \_\_\_\_\_ la gestione dei propri servizi idrici, mettono a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2. Gli Enti locali conservano il controllo dei servizi affidati e devono ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente convenzione.

3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico i corrispettivi indicati nel successivo art.17.

4. Il servizio idrico integrato affidato ai sensi della presente convenzione al Gestore ha i caratteri del servizio pubblico essenziale.

### **Art. 3 Durata della Convenzione**

1. La durata della presente convenzione è fissata, nel rispetto della normativa vigente, in trenta anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

### **Art. 4 Responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore è responsabile del funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge e normativa vigente in materia. Il Gestore si atterrà altresì ai criteri di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", Allegato 1/7 (art. 4, comma 1, lettera f) della L. 36/94). Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative/normative che potranno intervenire.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

4. Il Gestore terrà sollevati e indenni gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

### **Art. 5 Oneri relativi all'ammortamento dei mutui**

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 36/1994, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui sono a carico della tariffa del S.I.I.

### **Art. 6 Assunzione del personale**

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento, il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

3. Nell'individuazione del personale da trasferire, dovranno essere seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art. 9, comma 3, della L. 36/1994:

- Si procede al trasferimento del personale che risulta al momento dell'affidamento dipendente dalle amministrazioni comunali, da consorzi, da aziende speciali anche successivamente trasformate in SpA e adibito esclusivamente al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sul territorio di competenza dell'Ambito n. 7 di Trapani e che si trovava in tale situazione anche alla data di entrata in vigore della L.R. 10/1999.
- In secondo luogo si procede al trasferimento del personale che, pur essendo entrato in servizio dopo l'entrata in vigore della L.R. 10/99 e comunque entro il 12/12/2002, data di approvazione del Piano d'Ambito, risulta, al momento dell'affidamento, in servizio a qualunque titolo degli Enti Locali e adibito esclusivamente ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f, della L. 36/1994 sul territorio di competenza dell'Ambito di Trapani.

4) Il trasferimento del personale viene effettuato dal Gestore in coerenza con quanto previsto nel Piano d'Ambito, di cui al successivo Art. 15, con riguardo al "dimensionamento ottimale delle funzioni ed attività aziendali".

## Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

### Art. 7 Oggetto della Convenzione

1. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il S.I.I. dell'A.T.O. n. 7 di Trapani, costituito, ai sensi dell'Art. 4 lett. f) della L. 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L. 36/1994 e dell'art. 21 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

### Art. 8 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo, consegnato al gestore al momento dell'affidamento. Il Gestore entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione procederà alla verifica dei contenuti dell'elenco sopra citato; tale verifica non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Gli Enti locali si impegnano, altresì, a consegnare al Gestore tutti i progetti e documenti riguardanti i beni di cui all'elenco descrittivo in loro possesso.

2. Dalla data di sottoscrizione della convenzione, come specificato all'art. 4 il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.

3. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario definitivo dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di otto mesi dall'affidamento del servizio, sulla base delle Linee Guida Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penale prevista all'Art. 38 della convenzione, salvo quanto stabilito all'Art. 39 della medesima. Nei due mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., la quale svolge, ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, tutte le attività di vigilanza e di controllo sulla gestione e sullo svolgimento del servizio.

4. Nel corso dei primi tre mesi della fase di redazione dell'inventario definitivo, di cui al precedente comma 3, il Gestore, in contraddittorio con la segreteria tecnica operativa dell'ATO, eseguirà la lettura di divisione dei contatori di fornitura d'acqua alle varie utenze nel territorio dell'ATO n.7 di Trapani e ad acquisire dai rispettivi precedenti gestori del servizio la documentazione contrattuale e i data base dell'utenza. A seguito di queste operazioni il Gestore assume la gestione commerciale ed amministrativa della medesima utenza.

5. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e il Presidente della Provincia Regionale di Trapani, a ciò delegato dagli Enti locali ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

## **Art. 9 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni**

1. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre cento ottanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.

2. Eventuali opere attinenti al S.I.I. realizzate direttamente dagli Enti Locali successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione, e ciò anche nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.

3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.

## **Art. 10 Impianti di depurazione misti**

1. Il S.I.I., oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) della L. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi industriali, con ciò intendendosi quelli derivanti da usi industriali dell'acqua.

2. Sono assimilati agli impianti di depurazione di reflui esclusivamente industriali, gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali e, solo in misura non prevalente, di scarichi civili. La prevalenza dovrà determinarsi sulla base del COD\g rimosso, come risultante dalla tabella allegata al Disciplinare Tecnico redatto dall'Autorità. Sono, altresì, assimilati agli impianti di depurazione dei reflui esclusivamente industriali anche gli impianti di depurazione di reflui misti in corso di co-

struzione al momento della data di sottoscrizione della convenzione destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali.

3. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, verrà riconosciuta al Gestore dell'Ambito la quota di tariffa prevista per i servizi resi di fognatura e di depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo.

## **Art. 11 Esclusività del servizio**

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti comuni:

- Comune di Alcamo;
- Comune di Buseto Palizzolo;
- Comune di Calatafimi Segesta;
- Comune di Campobello di Mazara;
- Comune di Castellammare del Golfo;
- Comune di Castelvetro;
- Comune di Custonaci;
- Comune di Erice;
- Comune di Favignana;
- Comune di Gibellina;
- Comune di Marsala;
- Comune di Mazara del Vallo;
- Comune di Paceco;
- Comune di Pantelleria;
- Comune di Partanna;
- Comune di Petrosino;
- Comune di Poggioreale;
- Comune di Salaparuta;
- Comune di Salemi;

- Comune di San Vito Lo Capo;
- Comune di Santa Ninfa;
- Comune di Trapani;
- Comune di Valderice;
- Comune di Vita.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all' Art. 15 della convenzione.

## **Art. 12 Revisione del perimetro del servizio**

1. Nel caso in cui debbano essere incluse nel perimetro del servizio o escluse da esso parti di territorio sul quale si svolgeva il servizio affidato con la convenzione, si provvederà a revisione del perimetro dell'affidamento. Fatto salvo quanto previsto dall' Art. 19 comma 3, il Gestore non potrà pretendere da ciò alcunché.

2. Nelle more di cui al comma precedente, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. si riserva l'organizzazione temporanea del S.I.I. relativo al territorio aggiunto, sulla base degli indirizzi dati dagli Enti locali appartenenti all'A.T.O. e secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

## **Art. 13 Gestioni esistenti**

1. Il Gestore prende atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. 36/1994, degli artt. 13-14 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001 e dell'art. 35 della L. 448/2001, nonché della ulteriore legislazione esistente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, l'Ambito ha organizzato la gestione del S.I.I. affidandosi integralmente al Gestore firmatario della presente convenzione.

## **Art. 14 Obblighi dei Comuni dell'ATO**

1. Così come previsto dall'art. 21 comma 2 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, l'ottenimento del riconoscimento dell'uso dell'acqua o di nuove concessioni, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti locali dell'A.T.O..

2. Così come previsto dall'art. 21 comma 3 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, i Comuni dell'A.T.O. autorizzano il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature

necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

3. Così come previsto dall'art. 21 comma 4 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, il Gestore, a garanzia degli obblighi assunti dal Gestore, ha costituito il deposito cauzionale di cui all'art. 36 della presente convenzione.

## Capo III: Finanziamento

### Art. 15 Programma degli Interventi e Piano di Ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e il relativo Piano Tecnico-Economico-Finanziario (facenti parte del Piano di Ambito così come modificato con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ dell'ATO a seguito della proposta migliorativa dello stesso Gestore), redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti nell'allegato Disciplinare Tecnico e comunque non superiori a quelli indicati dal Piano di Ambito ed articolati nel Piano Operativo Triennale (P.O.T.), che il Gestore si obbliga a predisporre nei tempi e con le modalità specificate nel predetto Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dell'allegato Disciplinare Tecnico e del Piano di Ambito, si applicano le penali previste dall'Art. 38 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che verranno adottati ai sensi dall'Art. 21, comma 2, della convenzione.
4. Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che gli Enti locali intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, si applica la disposizione dell'art. 9 comma 3 della convenzione, anche ai sensi dell'art. 16 della L. 36/1994.

### Art. 16 Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte degli Enti locali appartenenti all'A.T.O. ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penali previste dall'Art. 38 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico e nei successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'Art. 21, comma 2, della convenzione.

## Art. 17 Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media sotto riportata e le relative articolazioni stabilite dagli Enti locali appartenenti all'A.T.O., in applicazione dell'art. 11 comma 2 lettera m) della L. 36/94, sono determinate in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 36/1994, nonché delle eventuali successive variazioni. La tariffa e le relative articolazioni tariffarie saranno applicate dal Gestore nel rispetto della presente convenzione e dell'allegato disciplinare tecnico, in accordo all'art. 13 comma 6 della L. 36/94.
3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione di articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi, disciplinate agli Art. 18-Art. 19 della convenzione.
4. Viene, altresì, dato atto che:
  - a) la tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita in ..... Euro/m<sup>3</sup> ed è ripartita nel modo seguente:

	%
Tariffa servizio acquedotto	..... %
Tariffa servizio fognatura	..... %
Tariffa servizio depurazione	..... %
Tariffa reale media	<b>100,0 %</b>

- b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	<b>K = ...</b>
- per il 3° anno	<b>K = ...</b>
- .....	<b>K = ...</b>
- per il 30° anno	<b>K = ...</b>

- c) l'articolazione tariffaria per fasce di utenza e livelli di consumo applicata alla tariffa reale media è la seguente:

	<b>Euro/m<sup>3</sup></b>
Utenza domestica 1° livello di consumo	
Utenza domestica 2° livello di consumo	

Utenza domestica 3° livello di consumo	
.....	
Utenza per usi diversi da quelli domestici (da definire) 1° livello di consumo	
Utenza per usi diversi da quelli domestici (da definire) 2° livello di consumo	
Utenza per usi diversi da quelli domestici (da definire) 3° livello di consumo	
.....	

d) Le maggiorazioni per le utenze delle residenze secondarie e degli impianti ricettivi stagionali da applicare alla tariffa reale media sono le seguenti:

	Euro/m <sup>3</sup> (oppure %)
Maggiorazione per le residenze secondarie	
Maggiorazione per gli impianti ricettivi stagionali	

e) Le agevolazioni da applicare alla tariffa reale media per le categorie di reddito individuate sono le seguenti:

	Euro/m <sup>3</sup> (oppure %)
Categoria di reddito .....	
Categoria di reddito .....	
.....	

f) L'articolazione territoriale transitoria delle tariffe, ottenuta con l'applicazione della Raccomandazione n. 1/2001 del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, sarà applicata dal Gestore nel rispetto dei seguenti parametri:

	Tariffa unitaria media del 1° anno (Euro/m <sup>3</sup> )	Durata dell'articolazione (anni)	Incremento tariffario negli anni tra il 2° e l'ultimo di vigenza dell'articolazione (%)
Gruppo di Comuni n° 1: .....			
Gruppo di Comuni n° 2: .....			
Gruppo di Comuni n° 3: .....			
.....			

5. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.

## **Art. 18 Revisione tariffaria**

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

2. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, gli enti locali appartenenti all'A.T.O. hanno diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo normalizzato, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 17. Tale diritto è riconosciuto per le sole variazioni positive di efficienza.

3. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni tre anni successivi, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. verificherà il raggiungimento degli standard tecnici nonché l'esatto importo della spesa per investimenti sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito di cui all'art. 15, apportando, se del caso, le opportune variazioni alle tariffe degli anni successivi.

4. Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicarla dall'anno successivo.

5. Le parti danno atto che:

- a) Entro il 30 novembre del quarto anno e così ogni tre anni successivi si procederà a revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni di cui al Disciplinare Tecnico, il ricavo complessivo del triennio oggetto della revisione si discosti per oltre 1% rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito di cui all'art. 15 per il medesimo periodo;
- b) Se il ricavo complessivo annuale si discosta per oltre il 2% rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito e, di conseguenza, dal Piano Operativo Triennale (P.O.T.), di cui all'art. 15 per il medesimo periodo, la revisione potrà essere effettuata annualmente.
- c) Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi e degli standard di cui ai precedenti Artt. 15 e 16, le revisioni tariffarie di cui ai precedenti punti a) e b) potranno dar luogo a variazioni del piano d'investimenti e, in conseguenza, del P.O.T. di cui al precedente art. 15, da concordare fra le Parti.

## **Art. 19 Varianti al programma degli interventi**

1. Gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. si riservano il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, la segreteria tecnico-operativa dell'Ambito comunica al Gestore la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi, fissando al Gestore anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore può presentare alla segreteria tecnico-operativa dell'Ambito domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio, etc. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
3. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale, dandone comunicazione alla Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito.
4. Le varianti di cui ai commi 3 e 4 devono essere autorizzate dalla Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

## **Art. 20 Canone di concessione**

1. Ai sensi dell'art. 20 dell'allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della L. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli enti locali un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art. 39 della convenzione.
2. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di € 1.291.000,00 (Euro Unmilioneduocentonovantunomila/00). Siffatto importo deve essere aggiornato annualmente in base alle previsioni del Piano d'Ambito, di cui all'Art. 15 della convenzione, rivalutate in accordo al tasso annuo di inflazione programmata.
3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai Comuni del suddetto canone, detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, saranno definite dall'A.T.O. n. 7 di Trapani, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20 dell'allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001.

## Capo IV: Controllo

### Art. 21 Controllo da parte dell'Autorità di Ambito

1. Così come previsto dall'art. 22 comma 2 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., costituita ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I., informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle penali previste al successivo Art. 38 della convenzione. L'attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

2. Per la realizzazione di quanto sopra, gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. hanno definito nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull'attività di gestione, fissando nello stesso Disciplinare o in appositi atti di indirizzo dati alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e dalla stessa fatti propri, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali richiamati, entro TRE mesi dalla sottoscrizione della convenzione, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penali previste all'Art. 38, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo Art. 23, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale di cui all'Art. 15 della convenzione.

3. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione.

### Art. 22 Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.

2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento dell'A.T.O.

3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.

5. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. o di altro personale indicato dall'A.T.O. stesso, previo preavviso scritto entro tempi brevi, anche inferiori a 30 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

### **Art. 23 Comunicazione dati sul servizio**

1. Il Gestore si impegna a comunicare alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. e per essi la segreteria tecnico-operativa ha individuato nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o richiederà nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.

2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o negli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 38 della convenzione medesima.

3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

### **Art. 24 Carta del Servizio**

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

2. La Carta del Servizio conterrà altresì le modalità attuative relative agli obblighi del Gestore derivanti dall'art. 23 comma 2 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36.

3. Il Gestore, entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre la Carta del S.I.I., e sottoporla all'approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e alla successiva ratifica dell'Autorità d'Ambito. Nei tre mesi successivi alla suddetta approvazione il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del S.I.I. nel termine dei nove mesi e nel caso di mancata adozione della mede-

sima entro i tre mesi si applicano le penali previste dall'Art. 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 39 della medesima.

4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

## **Art. 25 Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)**

1. Il Gestore, entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I., e sottoporlo all'approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. ed alla successiva ratifica dell'Autorità d'Ambito. Nei tre mesi successivi alla suddetta approvazione il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine dei nove mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine dei tre mesi si applicano le penali previste dall'Art. 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 39 della medesima.

2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del S.I.I. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

## **Art. 26 Manuale della Sicurezza**

1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penale prevista dall'Art. 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art. 39 della medesima.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 27 Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Al Gestore è prescritto un termine di dodici mesi per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penale prevista dall'Art. 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art. 39 della medesima.

2. Nei dodici mesi successivi il Gestore conseguirà la certificazione del Sistema della qualità ai sensi della norma UNI-ISO 9000.

## **Art. 28 Piano di emergenza**

1. Entro nove mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predisporre e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo all'approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella predisposizione del Piano, il Gestore si atterrà alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 4 Marzo 1995 "Disposizioni in materia di risorse idriche", Allegato 1/6 (articolo 4 comma 1 lettera e) della Legge 5 gennaio 1994, n° 36). In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penale prevista dall'Art. 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art. 39 della medesima.

## **Art. 29 Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite**

1. Entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del D.M. n.99/1997 e secondo quanto specificato nel Piano d'Ambito, nel paragrafo dedicato al "Progetto conoscenza", di un Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio che includa la ricerca e recupero delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Il piano sarà redatto in accordo alle indicazioni contenute nell'allegato Disciplinare tecnico. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penale prevista per il caso in questione dall'Art. 38 della convenzione.

## **Art. 30 Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. ed alla successiva ratifica dell'Autorità d'Ambito. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penale prevista per il caso in questione dall'Art. 38 della convenzione.

## Capo V: Regime fiscale

### Art. 31 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

## Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione

### Art. 32 Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte degli enti locali dell'A.T.O. delle garanzie prestate dal Gestore.

### Art. 33 Continuità del servizio dopo la scadenza

1. Gli enti locali avranno la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio.

### Art. 34 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese degli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della L. 36/1994.

2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata adottando il maggiore dei due valori ottenuti dall'applicazione dei due criteri seguenti:

- a) differenza tra investimenti, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, e relativi fondi di ammortamento risultanti dal bilancio del soggetto gestore (criterio del netto contabile);
- b) differenza tra investimenti, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, e ammortamenti stabiliti nel Piano di Ambito di cui all'art. 15.

Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite.

3. La presente modalità di valutazione delle opere si applica nel caso di naturale scadenza del contratto di affidamento all'Art. 33 e nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'Art. 39 della convenzione tipo.

4. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro 3 mesi dall'aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. Il Presidente della Provincia Regionale di Trapani potrà, a tal fine, bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione.

## **Art. 35 Recesso e riscatto**

1. E' escluso il recesso del Gestore.

2. Gli enti locali possono riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).

3. In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:

- a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;
- b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

4. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

## Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

### Art. 36 Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 7 riconoscono che il Gestore ha costituito (a valere quale fidejussione reale pari al 10% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno) un deposito cauzionale di €.\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) mediante libretto bancario intestato all'ATO n.7 di Trapani e consegnato alla Provincia Regionale di Trapani - e per essa al suo Presidente in carica - quale soggetto coordinatore del medesimo A.T.O.

2. Da detta cauzione gli Enti Locali potranno prelevare l'ammontare delle penali che rileveranno essere dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.

3. Il Gestore dovrà ricostituire la cauzione, reintegrandola con somma pari a quella prelevata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.: qualora a ciò il Gestore non dovesse provvedere entro giorni trenta dalla formale diffida-messa in mora, ne conseguirà *ipso jure* la risoluzione della presente convenzione.

4. Il Gestore si impegna ed obbliga a prestare, contestualmente all'odierna stipula, idonee garanzie assicurative (per responsabilità civile, furto, incendio, danneggiamenti, etc.) con massimali dimensionati alla copertura di tutti i rischi derivanti da proprie imperizie, negligenze, imprudenze e omissioni, nonché comunque al risarcimento di qualunque tipo di danni che dovessero essere causati agli enti locali e a terzi, a causa e per effetto delle attività che da esso Gestore saranno poste in essere o ad esso vengono affidate in forza della presente convenzione.

### Art. 37 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora da ciò vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure nell'ipotesi in cui il servizio venga di fatto eseguito solo parzialmente, gli enti locali appartenenti all'A.T.O. potranno adottare - a carico e rischio del Gestore - tutte le misure necessarie ed urgenti per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo, salva comunque la rescissione contrattuale.

2. La sostituzione deve essere preceduta da formale messa in mora con la quale la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

3. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, la Regione Siciliana eserciterà, con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 1962 n° 28 e successive modifi-

che e integrazioni, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano per essere accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

## **Art. 38 Penali**

1. Al Gestore saranno applicate penali nei seguenti casi:
  - a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Disciplinare Tecnico;
  - b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;
  - c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli Artt. 21, 22 e 23 della convenzione;
  - d) in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'Art. 39.
2. Per quanto riguarda le penali di cui ai precedenti punti a), b) e c), non si darà luogo alla loro determinazione e applicazione fintanto che non risulti redatto e approvato l'inventario definitivo dei beni, come previsto dall'Art. 8 comma 3 della presente convenzione.
3. Per quanto riguarda le penali di cui al punto d) sopra riportato è stabilito quanto segue.
4. In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'art. 8 della convenzione, si applicherà la penale del 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall'Art. 39 della convenzione. Per ritardi di durata inferiore all'anno, ma comunque superiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente.
5. In caso di mancata predisposizione della Carta del servizio idrico integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'art. 24 della convenzione, si applica una penale del 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Ambito, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 39 della convenzione.
6. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del servizio idrico integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art. 25 della convenzione si applica una penale del 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Ambito, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'art. 39 della convenzione.
7. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 26, 27 e 28 della convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 39 della convenzione, si applicano le seguenti penali:
  - a) una penale di importo pari all'1% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano

di Emergenza; per ritardi di durata inferiore all'anno, ma comunque superiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente;

- b) una penale di importo pari all'0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità e per ogni anno di ritardo per il successivo conseguimento della certificazione del Sistema della qualità ai sensi della norma UNI-ISO 9000; per ritardi di durata inferiore all'anno, ma comunque superiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente.

8. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 29 e 30 della convenzione si applica una penale di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli. Per ritardi di durata inferiore all'anno, ma comunque superiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente.

9. In attuazione dei principi generali in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e accettati dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione, l'Autorità d'Ambito definisce e disciplina, negli atti di cui all'art. 21, comma 2, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penali applicabili nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

10. Tutte le penali previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria triennale, salvo il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale.

### **Art. 39 Sanzione risolutoria**

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di sua ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società che oggi assume la gestione.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare Tecnico e dai successivi atti che la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà adottare ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'Art. 32 della convenzione, ovvero quando non versi il canone annuale di concessione in violazione dell'Art. 20, nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello per smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 giorni consecutivi, imputabile anche a sola colpa del Gestore.

3. Fermo quanto sopra, nei seguenti casi:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto, previa messa in mora rimasta senza effetto;

- c) in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione all'Art. 8, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 e fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'Art. 38 della convenzione;

la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c..

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 21, 22 e 23 della convenzione, che verranno definiti e specificati nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e /o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art.21 comma 2 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.), e fatta salva l'applicazione delle penali previste all'Art. 38 della convenzione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'Art. 1454 cod.civ.: decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.

5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà degli enti locali di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

#### **Art. 40 Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli enti locali e il Gestore, per l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, ciò non determina alcuna sospensione delle obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I..

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di bonaria ed amichevole composizione: qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita - se non vi si oppone una delle parti - al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trapani.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.

#### **Art. 41 Elezione di domicilio**

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a \_\_\_\_\_.

## **Capo VIII: Disposizioni finali**

### **Art. 42 Disposizione fiscale**

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.

## **Allegati:**

- a) Disciplinare tecnico.
- b) Programma degli interventi e Piano Tecnico-Economico-Finanziario.
- c) Elenco descrittivo delle immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore.